



L'Assemblea straordinaria degli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, riunitasi il giorno 24 luglio **2015**, in Olbia, presso l'Ufficio del Giudice di Pace, alla presenza del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

**Presidente:** Avv. Paola Gosamo, **Segretario:** Avv. Paolo Camboni, **Tesoriere:** Avv. Roberto Onida, **Consiglieri:** Avv. Laura Cera, Avv. Antonello Desini, Avv. Roberta Diana, Avv. Franco Giua, Avv. Claudia Rita Satta.

Sentita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione

**visti**

gli emendamenti governativi al disegno di legge di conversione del DL 83/15 e, in particolare, l'emendamento all'art. 19, approvati dalla Commissione Giustizia della Camera, su cui è stata posta dal Governo la questione di fiducia,

**rilevato**

che con tale emendamento si apportano modificazioni all'art. 16 bis comma 9 del DL 179/12 convertito in L. 221/12 introducendo i seguenti periodi: *«Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.»*;

che il comunicato stampa del Ministero della Giustizia, diffuso in data 23.7.2015, ha precisato che la predetta norma ha *«l'obiettivo di stabilire rigorosamente - in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora - i casi tassativi in cui è ammissibile l'acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura»*

**ritenuto**

che l'art 16 bis, comma 9, del DL 179/12, già consente di individuare un criterio di tassatività per il deposito di copie cartacee di singoli atti e documenti, laddove prevede

la possibilità per il Giudice di ordinarne il deposito per ragioni specifiche;

**rilevato altresì**

che l'architettura normativa del processo civile telematico risulta tesa al raggiungimento dell'obiettivo della *dematerializzazione* del processo,

**considerato inoltre**

che, ai sensi del combinato disposto dell' art. 34 D.M. 44/2011 e dell'art. 11 delle specifiche tecniche emanate dal Ministero in data 16 Aprile 2014, è onere del Cancelliere provvedere alla scansione e al caricamento nel "fascicolo digitale" degli atti e dei documenti per cui è prescritto il deposito con modalità cartacea (onere spesso disatteso dagli uffici);

che il deposito di copie cartacee costituisce una duplicazione degli adempimenti, costituendo un aggravio degli oneri a carico dei clienti e degli avvocati;

che le esigenze prospettate a supporto dell'emendamento, devono essere affrontate UNICAMENTE potenziando la strumentazione telematica delle cancellerie, che non può non includere adeguate dotazioni di stampanti, toner e risme di carta e risorse in generale;

Tutto ciò rilevato

**esprime**

fortissima contrarietà all'eventuale approvazione definitiva della suddetta norma che costituirebbe un grave e ingiustificato passo indietro dell'impianto del processo civile telematico, ripristinando di fatto il fascicolo cartaceo, con oneri ingiustificati ed imprevedibili a carico degli Avvocati, che nulla hanno a che vedere con l'organizzazione interna di Tribunali e di Cancellerie;

viva preoccupazione rispetto alla generica formulazione della norma, che autorizzerebbe una Decretazione Ministeriale "non avente natura regolamentare", introducendo una inaccettabile novità sul sistema delle fonti normative;

**preannuncia**

che fin da subito verrà contrastata in maniera risoluta qualunque norma che imponga agli Avvocati di farsi carico di supplire all'eventuale fallimento del Processo Civile Telematico;

**chiede**

che CNF ed OUA vigilino attentamente onde scongiurare tali pericoli.

Si manda al Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari affinché solleciti l'assunzione di analoga delibera da parte di tutti gli Ordini della Sardegna e curi la comunicazione al Ministero, al CNF, all'O.U.A. e agli Ordini .

F.to Il Presidente Avv. Paola Gosamo

F.to Il Segretario Avv. Paolo Camboni